

ACCORDO TRA

Regione Lazio _____ codice fiscale
_____, legale rappresentante

Città metropolitana di Roma Capitale _____
codice fiscale _____, legale rappresentante

Roma Capitale _____ codice fiscale
_____, legale rappresentante

PREMESSO CHE

per l'attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) sono stati varati tre decreti interministeriali con cui si è proceduto allo stanziamento dei fondi per lo sviluppo e l'implementazione della mobilità sostenibile, che si riflettono come segue sul territorio laziale:

- decreto interministeriale n. 81 del 14/02/2020 (D.I. Regioni): €240,3mln per la Regione Lazio;
- decreto Interministeriale n.234 del 06/06/2020 (D.I. PM10): €60,7mln per Roma Capitale (e €5,6mln per Frosinone);
- Decreto Interministeriale n.71 del 09/02/2021 (D.I. Città maggiori di 100mila abitanti): €119,4mln per Roma Città Metropolitana (e €13,9mlm per Latina)

Il "D.I. Città maggiori di 100mila abitanti" suddivide i €119mln previsti per la Città metropolitana di Roma in due fasi come segue:

- Primo quinquennio (2019-2023): € 8,7mln
- Secondo e terzo quinquennio (2024-2033): € 110,7mln

L'art. 6 del DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del PSNMS prevede il cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi destinati al rinnovo dei parchi autobus come segue:

- 60% per mezzi ad uso urbano ad alimentazione a metano;
- 80% per mezzi ad uso urbano ad alimentazione elettrica o ad idrogeno;
- 80% per mezzi ad uso extraurbano ad alimentazione a metano;
- 80% per tutte le infrastrutture di supporto, aumentabile al 100% se più aziende si consorziano per la realizzazione condivisa;
- 100% per i piani di investimento

Il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del PSNMS prevede inoltre:

- che per la copertura dei costi delle infrastrutture di supporto possono essere utilizzate le risorse dei primi tre anni di ciascun quinquennio sino ad un limite massimo del 50%;
- che possono essere utilizzati per la redazione di piani di investimento esecutivi fino al 2% dei costi delle infrastrutture di supporto;

L'art. 200 comma 7 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce la non applicazione:

- fino al 31 dicembre 2024 delle disposizioni che prevedono il cofinanziamento da parte del beneficiario;
- fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni relative all'obbligo di acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa (metano, elettrico o idrogeno);

Dall'analisi della documentazione inerente lo stato del parco autobus regionale, emerge che:

- L'intera regione ha **4884 unità** di cui:
 - 3334 per servizio urbano (68,2%)
 - 1550 per servizio extraurbano (31,8%)
- Roma Capitale ha **2298 unità** pari al:
 - 47% dell'intera flotta regionale
 - 55% degli autobus regionali dedicati al solo trasporto urbano
- La Regione Lazio ha fissato a **15 anni lo standard di vita economico-tecnica dei mezzi**
- Il parco autobus di Roma ha una età media di **8,2 anni** ma il 30% ha una età media di 15,2 anni di cui:
 - 312 unità (13,5% del totale) classificate E3 ha una età media di 17,2 anni
 - 382 unità (16,6% del totale) classificate E4 ha una età media di 14,7 anni
- Il Piano di fabbisogno finanziario della Regione prevede un ricambio annuo di 326 unità (222 unità per il servizio urbano, 103 unità per il servizio extraurbano) ad un costo di:
 - Periodo 2021-2025: € 60,4mln + €23mln di fondi annui del PSNMS
 - Periodo 2026-2030: € 70,1mln + €21,5mln di fondi annui del PSNMS

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il presente accordo è finalizzato a realizzare quanto prescritto dalla normativa facendo convergere le risorse assegnate alle parti dal PSNMS con i decreti n.81 del 14/02/2020, n.234 del 06/06/2020 e n.71 del 09/02/2021 e impiegandole congiuntamente su un modello unico condiviso sul territorio, al fine di potenziare i parchi veicolari dei servizi di TPL tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa in merito a:

- tipologie di servizio (urbano ed extraurbano);
- motorizzazioni (diesel, metano, elettrico/idrogeno);
- realizzazione di infrastrutture di supporto;
- tempi

Art. 3

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del PSNMS, secondo le modalità e nei tempi definiti dalla calendarizzazione, stabilita in accordo fra le parti.

Art. 4

Per la realizzazione delle attività è istituito un gruppo di lavoro composto da: XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX della Città metropolitana di Roma Capitale; XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX di Roma Capitale; XXX rappresentanti dell'Ufficio XXX della Regione Lazio

Il gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale della Mobilità (AREMOL), di Roma Servizi per la Mobilità (RSM), di ATAC e di COTRAL.

Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato congiuntamente a un rappresentante di ognuna delle Parti.

Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per discutere lo stato di avanzamento delle attività e per fissare la calendarizzazione dettagliata delle attività future. Le riunioni si svolgono a rotazione nelle sedi delle parti.

È facoltà delle parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel gruppo di lavoro e nel coordinamento del gruppo di lavoro dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre parti. La partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri a carico delle parti.

Art. 5

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al

Art. 6

Il presente accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle parti, per grave inadempienza di una delle altre parti.

In tale caso, la parte interessata notificherà all'altra parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la parte inadempiente a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'accordo avverrà di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

Il presente accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, dagli impegni assunti con il presente accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'atto e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art.7

Per ogni controversia che non sia possibile definire in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Roma.